

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 07 febbraio 2026

OGGETTO: SENTENZA N. 8 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 8

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Giulia Vigna (Membro) – Avv. Sebastiano Campisi (Membro)

** ** *

Relativamente al reclamo presentato da **ASD BRONI BASKETBALL ACADEMY** avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale n. 518 di 1° grado nel C.U. n. 1802 del 16.12.2025 relativo alla Gara n. 14851 del 07.12.2025 – Under 14 Femminile Regionale, con il quale è stato così disposto: *“perdita gara per posizione irregolare assistente allenatore e addetto alle statistiche nei campionati regionali [art. 42 RE Gare] Presente primo assistente in assenza di capo allenatore 14851 BRONI BASKETBALL ACADEMY penalizzazione 1 punto per infrazione che comportano la penalizzazione di punti in classifica [art. 53 RG] CFR art. 42 RE 14851 BRONI BASKETBALL ACADEMY ammonizione per mancato utilizzo della lista R/G in formato elettronico [art. 38,1q RG] Mancata giustificazione cancellazione assenza capo allenatore 14851 GREGORY MARAKIS (BRONI BASKETBALL ACADEMY) Pres. MARAKIS GREGORY inibizione determinata dal*



17/12/2025 al 17/02/2026 per violazione dei principi di lealtà e correttezza e per circostanze attenuanti [art. 44 RG, art. 21,4 RG] Con comportamento omissivo rispetto alle proprie prerogative organizzative, dettate dal ruolo apicale ricoperto in società, favoriva, così concorrendone, il perpetrarsi della condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza da parte del tesserato ricoprente il ruolo di primo assistente. In particolare, ometteva di assicurarsi che le minori fossero, nell'occasione della gara, accompagnate in effettività da soggetto regolarmente tesserato come capo allenatore ed in tale veste legittimato a prendere parte alla gara, o verosimilmente in alternativa quantomeno un dirigente accompagnatore maggiorenne, che potesse assumersi durante la gara il ruolo di responsabile della gestione delle minori. 14851 EMMA SVEVA GAIASCHI (BRONI BASKETBALL ACADEMY) 1° Ass. EMMA SVEVA GAIASCHI inibizione determinata dal 17/12/2025 al 17/09/2026 per violazione dei principi di lealtà e correttezza [art. 44 RG] In materiale assenza del capo allenatore indicato in lista R ed a referto, nella propria qualità di primo assistente, ometteva di segnalare attivamente la circostanza al direttore di gara. Ometteva altresì di provvedere a depennare il capo allenatore dalla lista R e di giustificare la relativa assenza. Sottoscriveva il referto a nome del capo allenatore assente. Anche quale conseguenza delle predette condotte, permaneva in panchina per tutto lo svolgimento della gara, pur in assenza di capo allenatore, non avendone alcun titolo".

La Società ASD BRONI BASKETBALL ACADEMY, con reclamo inoltrato in data 24 dicembre 2025, deduceva che l'assenza del capo allenatore Lorenzo Cremaschi era dovuta a sopravvenuti motivi personali comunicati poco prima dell'inizio dell'incontro, circostanza immediatamente rappresentata al direttore di gara, ai componenti del tavolo ed ai dirigenti della squadra avversaria, con consenso verbale di tutte le parti all'avvio della gara nonostante tale assenza; esprimeva altresì che l'impossibilità del predetto tecnico di presenziare si era protratta fino al termine dell'incontro, che solo a gara conclusa venivano sollevate contestazioni dalla società avversaria e che la tesserata

Emma Sveva Gaiaschi aveva agito in buona fede, in un contesto imprevisto, tenuto conto della giovane età e dell'inesperienza, rappresentando immediatamente la possibilità di un arrivo in ritardo del capo allenatore e operando nell'interesse delle atlete. La reclamante chiedeva pertanto una rivalutazione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della predetta tesserata, evidenziando altresì l'atteggiamento collaborativo della società e l'esigenza di non pregiudicarne il percorso formativo. Tali argomentazioni venivano confermate durante l'udienza di discussione da remoto svoltasi in data 07 gennaio 2025 alla quale partecipava il legale rappresentanza del sodalizio il quale dichiarava altresì di volere accettare le sanzioni comminate in primo grado alla società sportiva ed a lui per responsabilità oggettiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Lombardia, esaminati gli atti del procedimento, il reclamo proposto dalla società ASD Broni Basketball Academy, il rapporto arbitrale integrativo, il Comunicato Ufficiale n. 1802 del 16.12.2025 del Giudice Sportivo Regionale, nonché sentite le parti in sede di udienza da remoto del 7 gennaio 2026, osserva quanto segue. È pacifico che, in occasione della gara n. 14851 del 07.12.2025 (Campionato Under 14 Femminile Regionale), il capo allenatore indicato in lista R non fosse presente all'inizio né nel corso dell'incontro e che la tesserata Emma Sveva Gaiaschi, in qualità di primo assistente, abbia omesso di segnalare formalmente tale assenza al direttore di gara, non abbia provveduto a depennare il nominativo del capo allenatore dalla lista R e abbia sottoscritto il referto a nome dello stesso, permanendo inoltre in panchina per l'intera durata della gara pur in assenza del tecnico titolare. Tali condotte integrano violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva e risultano correttamente accertate dal Giudice Sportivo, anche alla luce dell'ammissione dell'errore da parte del direttore di gara nel rapporto successivo, il quale ha riconosciuto di non aver disposto l'allontanamento dell'assistente e di non essersi accorto della firma apposta sul referto in luogo del capo allenatore. Ciò premesso, la Corte ritiene tuttavia

che, nella determinazione della sanzione a carico della tesserata Emma Sveva Gaiaschi, debbano essere valorizzate rilevanti circostanze attenuanti. In particolare, dagli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza emerge che la tesserata si è trovata a gestire una situazione improvvisa e non programmata, determinata dal mancato arrivo del capo allenatore per motivi personali sopravvenuti all'ultimo momento, in un contesto di gara giovanile con atlete minorenni affidate alla sua responsabilità. La giovane età e l'inesperienza della stessa, unitamente alla necessità contingente di garantire comunque lo svolgimento dell'incontro, costituiscono elementi oggettivi che incidono sulla valutazione del grado di colpa. La Corte rileva inoltre come la società reclamante abbia assunto un atteggiamento collaborativo e responsabile, non abbia tentato di eludere le proprie responsabilità organizzative e abbia espressamente accettato gli ulteriori provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo (perdita gara, ammonizione e sanzione al Presidente), limitando il reclamo alla posizione della tesserata Gaiaschi e rappresentando l'esigenza di non compromettere il suo percorso formativo quale giovane tecnica "cresciuta in casa". Tale comportamento, improntato a correttezza istituzionale, viene positivamente apprezzato dalla Corte. Resta fermo che la sottoscrizione del referto a nome del capo allenatore assente costituisce condotta non consentita e che la permanenza in panchina in assenza del tecnico titolare non era legittimata; parimenti rilevante è l'errore del direttore di gara, che avrebbe dovuto rilevare tempestivamente l'irregolarità. Tuttavia, la Corte ritiene che la sanzione originariamente irrogata (inibizione fino al 17.09.2026) risulti sproporzionata rispetto al concreto disvalore della condotta, se valutata nel contesto complessivo dell'episodio. In applicazione dei principi di proporzionalità della sanzione e tenuto conto delle circostanze attenuanti sopra richiamate, la Corte ha pertanto deliberato una rideterminazione dell'inibizione fino al 17.04.2026, ritenendo tale periodo congruo a sanzionare il comportamento senza pregiudicare in modo eccessivo il percorso sportivo e formativo della tesserata. Coerentemente con la funzione educativa dell'ordinamento sportivo, specie in ambito giovanile, la Corte ha inoltre autorizzato la stessa, durante il

periodo di inibizione, a svolgere esclusivamente attività di formazione ed aggiornamento obbligatoria organizzata dalla FIP in qualità di tecnico, ritenendo che tale misura non contrasti con le finalità afflittive della sanzione e contribuisca, al contrario, alla crescita professionale e alla prevenzione di future irregolarità. Quanto alla società ASD Broni Basketball Academy, la Corte ha ritenuto di revocare la penalizzazione di un punto in classifica, confermando invece tutti gli altri provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Regionale, in quanto non oggetto di specifica censura e comunque congruamente motivati.

P.Q.M.

A parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale n. 518 di 1° grado nel C.U. n. 1802 del 16.12.2025 relativo alla Gara n. 14851 del 07.12.2025 – Under 14 Femminile Regionale n. 12, ridetermina l’inibizione alla tesserata EMMA SVEVA GAIASCHI (BRONI BASKETBALL ACADEMY) dal 17.12.2025 al 17.04.2026 autorizzandola – durante il periodo di inibizione – a svolgere la sola attività di formazione ed aggiornamento obbligatoria organizzata dalla FIP in qualità di tecnico. Revoca la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione alla società BRONI BASKETBALL ACADEMY. Conferma gli ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo di cui al predetto Comunicato Ufficiale.

Dispone l’incameramento del 50 % (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.

Milano, 07 febbraio 2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.